



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

VISTO l'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

VISTO l'articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti rispettivamente all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

VISTO l'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

VISTO l'articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e per il triennio dal 2018 al 2020.

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*".

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio dal 2019 al 2021.

CONSIDERATO che sul capitolo 7009 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "*Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali*", è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020.

VISTA l'intesa sancita nella Conferenza unificata del 20/12/2018 sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017.

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali.

VISTO l'art. 4 comma 4 del predetto decreto n. 99 del 13 marzo 2018 che demanda a un decreto della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali (di seguito "Direzione") l'individuazione delle modalità e dei termini di accesso, di ammissione a cofinanziamento statale, di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico, di condivisione dei contenuti del presente decreto direttoriale, tenutosi in data 25 febbraio 2019 con i rappresentanti di ANCI e UPI.

VISTA la convenzione sottoscritta in data 18 giugno 2019 dalla Direzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le attività di supporto e assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017.

VISTO il decreto direttoriale n. 6084 del 19 giugno 2019 di approvazione della Convenzione e di contestuale impegno delle risorse, in corso di registrazione

DECRETA:

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento statale, di erogazione delle somme, nonché di recupero in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 delle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019.
2. Le risorse sono assegnate per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o di progetti definitivi, finalizzati all'adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche, di esclusiva proprietà dell'Ente e con destinazione d'uso pubblico, alla vigente normativa sismica ovvero, in caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla messa in sicurezza edile e/o impiantistica, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.
3. I soggetti individuati ai sensi del successivo art. 2, possono presentare domanda di ammissione al cofinanziamento statale per un numero massimo di tre progetti.
4. La percentuale massima di cofinanziamento statale è fissata, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, per ogni progetto, all'80 per cento.
5. L'importo massimo di cofinanziamento statale è fissato, per ogni progetto, in 60.000,00 euro.
6. I progetti ammessi a cofinanziamento statale devono essere previsti nella programmazione dell'Ente beneficiario richiedente.

ART. 2 (Soggetti interessati)

1. Tutti i Comuni possono presentare domanda di ammissione al cofinanziamento statale per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o di progetti definitivi, per le finalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019.
2. I singoli Comuni possono presentare domanda di ammissione al cofinanziamento statale singolarmente o per il tramite delle strutture dell'Unione di Comuni di cui sono parte.

ART. 3

(Caratteristiche delle progettazioni e spese ammissibili)

1. Le risorse sono assegnate ai Comuni per la redazione di uno più progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivi, inseriti nella programmazione di ciascun Ente beneficiario richiedente finalizzati all'adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche, di esclusiva proprietà dell'Ente e con destinazione d'uso pubblico, alla vigente normativa sismica ovvero, in caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla messa in sicurezza edile e/o impiantistica, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. In tale ambito sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle strutture pubbliche, mantenendone la destinazione d'uso pubblico.
2. Possono essere oggetto di cofinanziamento statale, solo qualora venga affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva, i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
3. Sono ammissibili al cofinanziamento statale solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dopo il decreto di ammissione al cofinanziamento statale di cui all'art. 6, comma 10, del presente decreto direttoriale.

ART. 4

(Contenuto delle domande di ammissione al cofinanziamento statale)

1. I Comuni presentano la domanda di cofinanziamento statale contenente le informazioni riportate nello schema allegato (allegato 1) e, in particolare:
 - a) l'elenco dei progetti, fino ad un massimo di tre, inseriti nella programmazione dell'Ente, per i quali si richiede l'ammissione a cofinanziamento statale;
 - b) le schede contenenti le informazioni di dettaglio relative ai singoli progetti;
 - c) il CUP relativo ad ogni singolo progetto;
 - d) in caso di edificio o struttura scolastica, il codice edificio dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES).

ART. 5

(Modalità di presentazione delle domande di ammissione al cofinanziamento statale)

1. L'Ente beneficiario compila e presenta la domanda di ammissione dei progetti al cofinanziamento statale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (indicando gli estremi del provvedimento di delega), entro il termine indicato al successivo comma 4, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all'indirizzo www.mit.gov.it. L'applicazione informatica sarà **accessibile a partire dal giorno 01/07/2019**.
2. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della richiesta per via telematica, l'applicazione informatica genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della richiesta che sarà trasmessa all'indirizzo pec dell'ente beneficiario indicato nella proposta.
3. Entro il termine fissato per la presentazione delle richieste l'applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti; in tale fattispecie è valutata esclusivamente la proposta presentata per ultima in ordine temporale. La data e l'ora di presentazione telematica della richiesta di ammissione dei progetti al cofinanziamento statale sono attestate dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al successivo comma 4,

l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle richieste e per la modifica dei dati inseriti.

4. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle richieste dovranno essere **completate entro le 13:59 del 30/08/2019**.
5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della richiesta di ammissione dei progetti al cofinanziamento statale differente da quella indicata nel presente articolo.

ART. 6 (Graduatoria)

1. La Direzione, avvalendosi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., acquisisce ed esamina la richiesta trasmessa dal Comune verificando la coerenza del/i progetto/i alle previsioni di cui all'art. 3 e, ove necessario, richiede al Comune eventuali integrazioni o chiarimenti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta della Direzione.
2. La graduatoria è determinata assegnando a ciascuna progettazione il seguente punteggio:
 - a) 50 punti nel caso in cui la progettazione sia finalizzata alla messa in sicurezza di edifici o strutture scolastiche; in caso di cambio di destinazione d'uso, al fine dell'attribuzione del presente punteggio, si considera la destinazione d'uso finale dell'edificio o della struttura pubblica;
 - b) 30 punti nel caso in cui la progettazione sia finalizzata all'adeguamento di edifici o di strutture pubbliche alla vigente normativa sismica;
 - c) 10 punti nel caso in cui la progettazione sia finalizzata, in caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, alla messa in sicurezza edile e/o impiantistica;
 - d1) 10 punti nel caso in cui l'importo del cofinanziamento statale richiesto dal Comune è minore o uguale a 20.000,00 euro;
 - d2) 5 punti nel caso in cui l'importo del cofinanziamento statale richiesto dal Comune è superiore a 20.000,00 euro e minore o uguale a 40.000,00 euro.
3. I punteggi di cui al comma 3, punti a) e b) sono cumulabili.
4. I punteggi di cui al comma 3, punti a) e c) sono cumulabili.
5. I punteggi di cui al comma 3, punti b) e c) non sono cumulabili.
6. Nel caso in cui fossero presenti più progetti con il medesimo punteggio, gli stessi sono posti in graduatoria privilegiando i progetti proposti da Comuni con popolazione minore (dati ISTAT 2018).
7. Nell'ambito del precedente comma 6, nel caso di Comuni con uguale popolazione (dati ISTAT 2018) si privilegerà il Comune con la maggiore estensione territoriale (dati ISTAT).
8. Nel caso fossero presenti più progetti con il medesimo punteggio per lo stesso Comune si privilegerà l'ordine con il quale sono stati esposti nella domanda.
9. I progetti sono ammessi a cofinanziamento statale secondo la predetta graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate per ciascun anno del triennio.
10. Con uno o più decreti della Direzione, per ogni anno, è approvato l'elenco delle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale per l'anno di riferimento, nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento presenti sul capitolo di riferimento.
11. I decreti di cui al precedente comma 10 sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 7 (Attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione)

1. I Comuni, per ogni progetto ammesso a cofinanziamento statale, provvedono:

- a) a richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC e a pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione; i CIG e gli SMARTCIG richiesti devono essere collegati al CUP sempre attraverso il SIMOG;
 - b) a individuare, nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dalla scadenza fissata alla precedente lettera a), tra tutti i CIG perfezionati e SMARTCIG collegati al CUP relativo al progetto, quello attinente al servizio di progettazione; in caso di SMARTCIG il Comune dovrà, altresì, provvedere all'inserimento nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito; l'applicativo rilascerà apposita ricevuta;
 - c) all'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione;
 - d) all'inserimento nella BDAP della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto delle economie conseguite, entro 10 giorni dalla scadenza fissata alla precedente lettera c);
 - e) all'inserimento nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o del progetto definitivo e del relativo costo finale al netto delle economie conseguite, entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva del progetto cofinanziato;
 - f) in caso di cofinanziamento statale concesso per la progettazione definitiva, all'inserimento in SIMOG della data di pubblicazione del bando di gara relativo al progetto esecutivo entro e non oltre il termine perentorio di diciotto mesi decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.
2. I Comuni, per ogni progetto ammesso a cofinanziamento statale, provvedono a inserire, entro 10 giorni dalla scadenza fissata al precedente comma 1, lettera c), nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., i costi accessori di cui all'art.3, comma 2.

ART. 8

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse assegnate a ciascun Comune sono erogate dalla Direzione, nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento presenti sul capitolo di riferimento, in due soluzioni:
 - a. un acconto pari al 60% del cofinanziamento statale ammesso per l'anno di riferimento, a seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione a cofinanziamento di cui all'articolo 6 comma 10;
 - b. il saldo, al netto delle economie conseguite, ad avvenuta aggiudicazione del servizio di progettazione ammesso a cofinanziamento statale, su richiesta del Comune tramite l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Le economie relative a tutte le attività oggetto di cofinanziamento statale vengono ripartite secondo la percentuale indicata, per ogni progetto, nella richiesta di ammissione a cofinanziamento.

ART. 9

(Definizione finale del cofinanziamento statale)

1. Il Comune approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o il progetto definitivo ammesso a cofinanziamento statale, entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva del progetto cofinanziato, e provvede, nell'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti

S.p.A., all'inserimento della data di approvazione del progetto e del relativo costo finale al netto delle economie di gara, e all'upload del relativo provvedimento di approvazione del progetto.

2. Il Comune provvede al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).
3. Sono ammesse a cofinanziamento statale le spese di progettazione che, in fase di pagamento, sono state associate, nel SIOPE, al CUP di cui all'art.4, comma 1, lettera c.
4. Per la definizione dell'importo definitivo del cofinanziamento statale, il Comune presenta, entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivo, attraverso l'applicazione informatica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., la rendicontazione delle spese sostenute.
5. Per i progetti di fattibilità tecnica ed economica oggetto di cofinanziamento statale la Direzione, effettuate le verifiche o richieste eventuali integrazioni/chiarimenti, notifica al Comune il provvedimento che individua l'importo definitivamente ammesso al cofinanziamento statale.
6. Per i progetti definitivi oggetto di cofinanziamento statale la Direzione, effettuate le verifiche o richieste eventuali integrazioni/chiarimenti, comunica al Comune l'importo provvisoriamente ammesso al cofinanziamento statale, restando subordinata la definitiva ammissione a cofinanziamento statale alla pubblicazione del bando di gara relativo all'affidamento della progettazione esecutiva entro il termine perentorio di diciotto mesi decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.
7. Per i progetti definitivi oggetto di cofinanziamento statale, la Direzione notifica al Comune l'importo definitivamente ammesso al cofinanziamento statale solo dopo l'inserimento nel SIMOG, da parte del Comune, della data di pubblicazione del bando di gara relativo all'affidamento della progettazione esecutiva, a seguito della verifica del rispetto del termine perentorio di cui al precedente comma 6.
8. Qualora l'attività di progettazione non sia portata a compimento per cause non imputabili al Comune, possono comunque essere ammesse a cofinanziamento statale le spese sostenute, a seguito di specifico accertamento effettuato dalla Direzione.

ART. 10

(Monitoraggio delle attività)

1. I Comuni sono tenuti, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all'inserimento dei dati relativi ai progetti ammessi a cofinanziamento statale nella BDAP, anche al fine di consentire alla Direzione il monitoraggio dei procedimenti relativi alle progettazioni oggetto di cofinanziamento statale.
2. In particolare, mediante la BDAP, la Direzione verifica:
 - a) l'esistenza del CUP di cui all'art. 4 comma 1 lettera c);
 - b) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a) per la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) per l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione;
 - d) l'importo delle spese sostenute di cui all'art. 9, comma 2;
 - e) il rispetto del termine previsto dall'art. 7, comma 1, lettera f) per la pubblicazione del bando di gara relativo al progetto esecutivo.

ART. 11
(Revoca delle risorse)

1. Sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a cofinanziamento statale per le attività di progettazione per le quali il Comune:
 - a. non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di pubblicazione del relativo decreto di ammissione a cofinanziamento statale;
 - b. non ha provveduto all'aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a cofinanziamento statale;
 - c. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel presente decreto, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione;
2. Sono altresì oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a cofinanziamento statale per la redazione dei progetti definitivi per i quali il Comune non ha provveduto a pubblicare il bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva entro il termine perentorio di diciotto mesi decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.
3. Le somme erogate e non utilizzate o non definitivamente ammesse a cofinanziamento statale devono essere versate da parte del Comune all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità per tempo comunicate dalla Direzione.

ART. 12
(Verifica)

1. La Direzione effettua verifiche sull'utilizzo dei cofinanziamenti, sulle attività delle progettazioni oggetto di cofinanziamento statale e sul loro stato di attuazione.
2. Il Comune fornisce copia di ogni documento sia ritenuto necessario o utile alla Direzione.

ART. 13
(Rapporto con terzi)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rimane estraneo a qualsiasi controversia possa insorgere tra il Comune e terzi nell'affidamento e nell'esecuzione delle attività oggetto di cofinanziamento statale.

ART. 14
(Entrata in vigore)

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da

Barbara Casagrande

Data e ora della firma:
20/06/2019 14:05:56

ALLEGATO 1, parte A

DOMANDA DI AMMISSIONE COMUNI

Domanda di ammissione al cofinanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n.205 per progetti di fattibilità tecnica ed economica e per progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche

Visto l'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019.

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data

IL COMUNE

per il tramite dell'Unione dei Comuni di

CODICE ENTE:

Chiede

l'ammissione a cofinanziamento della redazione dei seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei seguenti progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche:

N°	CUP	Estremi approvazione nella programmazione	Livello progettazione	Denominazione progetto	Importo complessivo della progettazione	Importo del cofinanziamento statale	Percentuale cofinanziamento richiesto (max 80%)
...					€	€	
...					€	€	
...					€	€	

Dichiara, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445 che

- Tutti gli edifici e strutture pubbliche, oggetto delle progettazioni di cui alla presente domanda, sono di esclusiva proprietà del richiedente comune e che hanno destinazione d'uso pubblica;
- Le finalità dei progetti di cui alla presente domanda sono coerenti con le finalità del finanziamento ovvero sono finalizzate all'adeguamento dell'edificio o della struttura pubblica alla vigente normativa sismica ovvero, in caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, sono finalizzati alla messa in sicurezza edile e/o impiantistica dell'edificio o della struttura pubblica;
- Le progettazioni di cui alla presente domanda sono previste nella programmazione del richiedente comune;
- La redazione dei progetti, indicati nell'elenco sopra riportato, non risulta già interamente finanziata con altre risorse;

Alla presente si allegano le schede (**Allegati 1, parte B**) riportanti il dettaglio delle progettazioni di cui alla presente domanda.

Comunica i seguenti dati

CODICE FISCALE:
TESORERIA DELLO STATO DI
IBAN
UFFICIO DI RIFERIMENTO
PEC
RECAPITO DI POSTA ELETTRONICA DEL REFERENTE DELLA DOMANDA
TEL

Dati del firmatario della presente proposta

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
CODICE FISCALE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
Rappresentante legale/Delegato

In caso di firma da parte di delegato:
Estremi del provvedimento di delega:

Firmato digitalmente
Il Rappresentante legale o suo delegato

ESEMPIO

ALLEGATO 1, parte B - SCHEDA DETTAGLIO PROGETTAZIONE COMUNI

IL COMUNE DI

CODICE ENTE:

N° PROGRESSIVO RIPORTATO IN ELENCO:

CUP:

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE e attività accessorie:

IMPORTO RICHIESTO DI COFINANZIAMENTO:

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO:

DESCRIZIONE FINALITA' DEL PROGETTO

L'IMMOBILE È GIÀ ADEGUATO SISMICAMENTE?: [si/no]

Se l'immobile non è ancora adeguato sismicamente:

ADEGUAMENTO SISMICO (OBBLIGATORIO): **SI**

MESSA IN SICUREZZA EDILE: [si/no]

MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA: [si/no]

Se l'immobile è già adeguato sismicamente:

MESSA IN SICUREZZA EDILE: [si/no]

MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA: [si/no]

DATI DELL'EDIFICIO O DELLA STRUTTURA PUBBLICA

ATTUALE DESTINAZIONE D'USO: [EDIFICIO SCOLASTICO / EDIFICIO O STRUTTURA PUBBLICA]

CODICE EDIFICIO ARES (in caso di edificio scolastico):

ATTUALE ATTIVITA' PUBBLICA OSPITATA:

INDIRIZZO ATTUALE:

CAMBIO DESTINAZIONE D'USO FINALE: [si/no]

Se previsto il cambio di destinazione d'uso

DESTINAZIONE D'USO FINALE: [EDIFICIO SCOLASTICO / EDIFICIO O STRUTTURA PUBBLICA]

ATTIVITA' PUBBLICA OSPITATA FINALE:

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: [si/no]

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NELLO STESSO SITO o IN ALTRO SITO: [stesso sito/altro sito]

NUOVO INDIRIZZO (in caso di ricostruzione in altro sito):

NUOVO CODICE EDIFICIO ARES (in caso di edificio scolastico):